

Sintesi della decisione della Commissione
del 21 ottobre 2014
(Caso AT.39924 — Derivati su tassi di interesse del franco svizzero)
(Infrazione riguardante i differenziali bid/ask)
[notificata con il numero C(2014) 7602]
(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
(2015/C 72/10)

Il 21 ottobre 2014 la Commissione ha adottato una decisione relativa a un procedimento a norma dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea («il trattato») e dell'articolo 53 dell'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»). Conformemente al disposto dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio ⁽¹⁾, la Commissione pubblica i nomi delle parti e il contenuto essenziale della decisione, comprese le sanzioni irrogate, tenendo conto del legittimo interesse delle imprese alla protezione dei loro segreti aziendali.

1. INTRODUZIONE

- (1) La decisione riguarda un'infrazione unica e continuata. I suoi destinatari hanno partecipato a un'infrazione all'articolo 101 del trattato e all'articolo 53 dell'accordo SEE nel settore di taluni derivati su tassi di interesse a breve termine del franco svizzero negoziati fuori borsa con scadenza fino a 24 mesi (i «derivati su tassi di interesse ST OTC CHF», abbreviato «CHIRDs ST OTC»).
- (2) I CHIRDs ST OTC sono prodotti finanziari utilizzati da grandi imprese, istituzioni finanziarie, hedge funds e altre imprese internazionali per gestire la loro esposizione al rischio di tasso di interesse (copertura sia per i debitori che per gli investitori) a fini speculativi o per fissare le provvigioni di intermediazione. Secondo le statistiche sui prodotti derivati della Banca dei regolamenti internazionali, i derivati su tassi di interesse, tra cui i CHIRDs ST OTC, rappresentano il segmento più importante di tutti i prodotti derivati negoziati fuori borsa. Nel giugno 2013 i derivati in sospeso su tassi di interesse denominati in franchi svizzeri costituivano un valore lordo di mercato pari a 113 miliardi di USD ⁽²⁾.
- (3) I tipi specifici di CHIRDs ST OTC coinvolti nell'infrazione si limitavano a: i) contratti su tassi a termine del tipo forward rate agreement ⁽³⁾ (aventi come riferimento il LIBOR in franchi svizzeri); ii) swaps ⁽⁴⁾, compresi gli swap su indici overnight (aventi come riferimento il TOIS in franchi svizzeri ⁽⁵⁾) e swap su tassi di interesse (aventi come riferimento il LIBOR in franchi svizzeri).
- (4) La decisione è destinata alle seguenti entità (in appresso «i destinatari»):
 - The Royal Bank of Scotland Group plc e The Royal Bank of Scotland plc (in appresso «RBS»);
 - UBS AG (in appresso «UBS»);
 - JPMorgan Chase & Co. e PMorgan Chase Bank, National Association (in appresso «JPMorgan»);
 - Credit Suisse Group AG, Credit Suisse International e Credit Suisse Securities (Europe) Limited (in appresso «Credit Suisse»).

2. DESCRIZIONE DEL CASO

2.1. Procedimento

- (5) Il procedimento è stato avviato a seguito di una domanda di immunità presentata da RBS il 9 agosto 2011. In data [...] UBS ha chiesto una riduzione dell'importo delle ammende in base alla comunicazione sul trattamento favorevole e in data [...] JP Morgan ha chiesto una riduzione delle ammende in base alla stessa comunicazione.

⁽¹⁾ GUL 1 del 4.1.2003, pag. 1.

⁽²⁾ Banca dei regolamenti internazionali; <http://www.bis.org/statistics/dt21a21b.pdf>

⁽³⁾ Un contratto su tassi a termine del tipo forward rate agreement è un contratto tra due controparti che, il giorno in cui viene concluso, fissa il tasso di interesse applicabile per un determinato periodo futuro e pagabile su un determinato importo nozionale.

⁽⁴⁾ Uno swap è un contratto con il quale due controparti convengono di scambiare, a intervalli determinati e per una durata fissa, flussi di pagamenti di tassi di interesse futuri.

⁽⁵⁾ Il TOIS è il tasso di prestito non garantito del giorno successivo denominato in franchi svizzeri. È utilizzato come tasso di riferimento per gli swap su indici overnight denominati in franchi svizzeri.

- (6) Il 24 luglio 2013 la Commissione ha avviato un procedimento ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1/2003 nei confronti delle società destinatarie della decisione al fine di avviare discussioni di transazione con esse. A seguito di riunioni di transazione con le parti, queste hanno presentato alla Commissione una richiesta formale di transazione ai sensi dell'articolo 10 *bis*, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 773/2004 ⁽¹⁾, al solo scopo di trovare un accordo con la Commissione nel presente procedimento e fatti salvi altri eventuali procedimenti (le «proposte di transazione»).
- (7) Il 23 settembre 2014 la Commissione ha adottato una comunicazione degli addebiti. Tutte le parti hanno confermato che il contenuto di tale comunicazione rispecchiava le loro proposte di transazione e hanno ribadito l'impegno a seguire la procedura di transazione. Il 17 ottobre 2014 il comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti ha emesso parere favorevole e il 21 ottobre 2014 la Commissione ha adottato la decisione.

2.2. Destinatari e durata

- (8) Gli otto destinatari della decisione hanno partecipato a un cartello, violando pertanto l'articolo 101 del trattato e l'articolo 53 dell'accordo SEE nel periodo dal 7 maggio 2007 al 25 settembre 2007.

2.3. Sintesi dell'infrazione

- (9) I partecipanti all'infrazione — RBS, UBS, JPMorgan e Credit Suisse — hanno posto in essere i seguenti comportamenti anticoncorrenziali: trader di RBS, UBS e JP Morgan e Credit Suisse hanno convenuto di determinare differenziali bid/ask fissi più ampi sui CHIRDS ST OTC in questione per le transazioni con terzi (compresi gli intermediari in valori mobiliari), mantenendo al contempo differenziali bid/ask più ridotti per le transazioni concluse tra di loro. Il differenziale bid/ask è la differenza tra il prezzo offerto e il prezzo richiesto per un determinato contratto. Il prezzo offerto (bid price) è il prezzo al quale un trader è disposto ad acquistare un particolare contratto mentre il prezzo richiesto (ask price) è il prezzo al quale il trader è disposto a vendere quel particolare contratto. Questi contatti miravano ad abbassare i costi propri di transazione delle banche e a mantenere la liquidità tra queste, cercando di imporre a terzi differenziali più ampi al fine di aumentare i profitti delle banche. Un ulteriore obiettivo di tale comportamento collusivo era ostacolare la capacità di altri operatori del mercato di competere alle medesime condizioni dei quattro operatori principali.
- (10) La portata geografica dell'infrazione ha interessato l'intero territorio del SEE.

2.4. Misure correttive

- (11) La decisione relativa al presente caso applica gli orientamenti per il calcolo delle ammende del 2006 ⁽²⁾. La decisione infligge ammende a tutte le entità pertinenti delle imprese elencate al punto 4, ad esclusione di RBS.

2.4.1. Importo di base dell'ammenda

- (12) L'importo di base dell'ammenda da infliggere alle imprese coinvolte è fissato tenendo conto del valore delle vendite, del fatto che l'infrazione per la sua stessa natura è fra le più gravi restrizioni della concorrenza, della durata e portata geografica dell'intesa nonché di un importo supplementare tale da dissuadere le imprese dall'adottare questo tipo di pratiche illegali.
- (13) Di norma, la Commissione prende come riferimento le vendite realizzate dalle imprese nell'ultimo esercizio intero in cui le imprese hanno partecipato all'infrazione ⁽³⁾. La Commissione può tuttavia discostarsi da tale prassi qualora un altro periodo di riferimento appaia più appropriato in considerazione delle caratteristiche del caso ⁽⁴⁾.
- (14) Nel caso della presente infrazione, la Commissione ha calcolato il valore annuo delle vendite di RBS, UBS, JPMorgan e Credit Suisse sulla base degli importi nozionali negoziati dei contratti di CHIRDS ST OTC aventi come riferimento il Libor in franchi svizzeri o il TOIS in franchi svizzeri e conclusi con controparti stabilite nel SEE durante i mesi corrispondenti alla partecipazione delle imprese all'infrazione, per poi calcolare su questa base gli importi annuali. In considerazione delle peculiari caratteristiche del settore dei CHIRDS ST OTC e della natura dell'infrazione, la Commissione ha ridotto tali importi nozionali applicando un fattore uniforme rappresentante il differenziale bid/ask.

2.4.2. Adeguamenti dell'importo di base: circostanze aggravanti o attenuanti

- (15) La Commissione non ha applicato circostanze aggravanti o mitiganti.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 18).

⁽²⁾ GU C 210 dell'1.9.2006, pag. 2.

⁽³⁾ Cfr. punto 13 degli orientamenti sul calcolo delle ammende.

⁽⁴⁾ Causa T-76/06, *Plásticos Españoles (ASPLA)/Commissione*, non ancora pubblicata, punti 111-113.

2.4.3. Applicazione del massimale del 10 % del fatturato

- (16) Ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003, l'ammenda inflitta a ciascuna impresa non supera il 10 % del fatturato totale realizzato durante l'esercizio precedente la data della decisione della Commissione.
- (17) Nel caso di specie, nessuna delle ammende supera il 10 % del volume d'affari totale dell'impresa nell'esercizio che precede la data di adozione della presente decisione.

2.4.4. Applicazione della comunicazione del 2006 sul trattamento favorevole

- (18) La Commissione ha concesso la completa immunità dalle ammende a RBS. La Commissione ha concesso una riduzione dell'ammenda del 30 % a UBS e una riduzione dell'ammenda del 25 % a JPMorgan per la loro cooperazione all'inchiesta.

2.4.5. Applicazione della comunicazione concernente la transazione

- (19) A seguito dell'applicazione della comunicazione concernente la transazione, l'importo delle ammende da infliggere a RBS, UBS, JP Morgan e Credit Suisse è stato ridotto del 10 % e tale riduzione è stata aggiunta a titolo di trattamento favorevole.

3. CONCLUSIONI

- (20) Le ammende inflitte ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 sono le seguenti:

Impresa	Ammende (in EUR)
RBS	0
UBS	12 650 000
JPMorgan	10 534 000
Credit Suisse	9 171 000